

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. 954/2014 promossa da:

[REDACTED], in persona ciascuna del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentate e difese, per delega a margine del ricorso, dagli

[REDACTED] Reggio Emilia

- RICORRENTI -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] effettivamente domiciliato presso la Sede dell'Istituto stesso in Reggio Emilia, via Monte Marmolada 5.

- CONVENUTO

in punto a: premio INAIL



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 2/9/2014 le due società [redacted] [redacted] convivono in giudizio l'INAIL chiedendo accertarsi l'illegittimità degli accertamenti ispettivi confluiti nel verbale unico di accertamento e notificazione INAIL del 5/3/2014, e del successivo provvedimento INAIL di variazione del rapporto assicurativo, a seguito del quale è stata emessa la cartella di pagamento 095 2014 0006348452 parimenti qui impugnata.

Era avvenuto che in data 17/7/2013 i funzionari di vigilanza della Sede INAIL di Reggio Emilia avviarono un accertamento ispettivo a carico delle due società attuali ricorrenti, entrambe con sede in Scandiano ed attive nella produzione di pannelli espositivi e nella stampa digitale di immagini – attività svolta dalla prima dal 12.2.1996 al 30.4.2013 e dalla seconda, a seguito di affitto d'azienda in suo favore, dal 1.5.2013 in poi.

All'esito venne rilevato che:

- a) l'attività produttiva svolta dalla [redacted] dal 12.2.1996 al 30.4.2013 e dalla [redacted] 1.5.2013 in poi – pur regolarmente denunciata - era stata erroneamente classificata dall'Istituto rispettivamente alla voce di tariffa 9311 (*Magazzini con attrezzature meccaniche o termiche – tasso 54 x 1000*) e 7281 (*Ceramiche – tasso 36 x 1000*) anziché alla voce di tariffa 0550 (*Allestimento di stand e di scenografie per interni; allestimento di vetrine – tasso 73 x 1000*)
- b) l'attività di stampa svolta da una dipendente [redacted] nel periodo 3.2.2010-30.4.2013 alle dipendenze della [redacted] dal 1.5.2013 al 17.7.2013 alle dipendenze della [redacted] era stata erroneamente classificata alla voce di tariffa 0722 (*uso di videoterminali – tasso 6 x 1000*) e 0723 (*uso di autoveicoli – tasso 21 x 1000*) anziché alla voce di tariffa 2231 (*Tipografia e poligrafia in genere – tasso 14 x 1000*), e l'errata classificazione derivava da omessa denuncia di variazione da parte delle due ditte all'Istituto.

Da qui l'intimazione di pagamento nei confronti di [redacted] e la contestazione del verbale ispettivo per il periodo pregresso quanto a [redacted]

L'attuale ricorrente impugna i due verbali eccependo carenza di legittimazione passiva per [redacted] avendo cessato l'attività di cui è causa con cessione della stessa ad [redacted] e specificando nel merito che l'attività svolta consiste principalmente in attività di stampa mediante utilizzo di macchine digitali, attività di incollaggio e limitato taglio delle piastrelle ceramiche, nel solo caso in cui ciò sia necessario per adattare la piastrella al pannello espositore (30% dei casi),



sicché erronea appare la classificazione proposta INAIL che viene applicata nei casi di allestimento di stand o fiere.

Si è costituito nei termini l'Istituto chiedendo il rigetto del ricorso.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, essendo basata sulla soluzione di questioni interpretative, all'udienza odierna del 15/4/2015 la stessa è stata decisa con lettura del dispositivo reso all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Pregiudizialmente va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva nei confronti della [REDACTED] posto che il verbale ispettivo alla stessa notificato e qui impugnato riguarda irregolarità contributive accertate per il periodo pregresso alla cessione dell'attività, periodo in cui la s.n.c. era operativa; sicché eventuali inadempienze e sanzioni civili sono comunque dovute in caso di accertata fondatezza dei rilievi degli Ispettori INAIL.

Nel merito si dà atto che l'accertamento relativo alla attività svolta dalla dipendente [REDACTED] nel periodo 3.2.2010-30.4.2013 alle dipendenze della ARBA S.n.c. e dal 1.5.2013 al 17.7.2013 alle dipendenze della [REDACTED] non è stata oggetto di specifica censura da parte delle due società attrici, e pertanto sul punto nulla quaestio, essendo validi a tutti gli effetti gli accertamenti dell'Istituto.

Con riguardo alla nuova classificazione operata da INAIL, si deve preliminarmente osservare che da parte delle ricorrenti non v'è contestazione in fatto sulle risultanze del verbale ispettivo (e dunque, sulla tipologia di lavorazioni svolte dalle due società), sicché s'ha anche in tal caso da ritenere assodato (come per altro attestato dalle stesse nella denuncia di esercizio del 29/4/2013 – cfr.doc. 6 INAIL) che esse svolgano

- assemblaggio di campionature per ceramiche e allestimento di stand fieristici;
- attività di stampa digitale su carta, tela e carta adesiva, elaborazione di immagini ed effettuazione di applicazioni di ogni genere su pannelli ed espositori.

Gli impianti e le attrezzature utilizzati sono i seguenti: carrello elevatore, transpallet, compressore, levigatrice, macchina impastatrice, pistola pneumatica per stucco, tagliapiastrelle



manuale, incollatrice elettrica, fresa, taglierina, segatrice, laminatrice e utensili vari. Come mezzo di trasporto è indicato un autocarro.

In particolare, il verbale di accertamento (doc. 14) è entrato ancor più nello specifico [redacted] [redacted] provvede all'assemblaggio di campionature per ceramiche su pannelli espositivi e alla stampa di ambientazioni delle ceramiche per conto delle aziende che poi forniscono i pannelli ai rivenditori. Le principali materie prime utilizzate sono le seguenti:

- pannelli di truciolato di varie misure (es. 1 m × 1 m, 1 m × 2 m), che solitamente arrivano già della misura necessaria, talvolta invece vengono tagliati in azienda;
- piastrelle (che vengono inviate direttamente dalle aziende ceramiche), da incollare sui pannelli suddetti;
- rotoli di carta fotografica, utilizzati per stampare le immagini da incollare sui pannelli.

Come denunciato dalla ditta le attività svolte sono essenzialmente due:

- produzione di pannelli espositivi, che comprendono in genere composizioni di piastrelle incollate sui pannelli stessi;
- stampa di immagini da incollare sugli stessi pannelli, che rappresentano in genere il nome, il logo, il marchio delle ceramiche, nonché le possibili ambientazioni delle ceramiche, ecc.

Le materie prime vengono assemblate in modo da fornire ai clienti delle aziende ceramiche un'idea precisa dell'ambiente da rivestire con le piastrelle, quindi sui pannelli di truciolato vengono incollate le piastrelle e/o le immagini stampate.

Le aziende ceramiche forniscono ad [redacted] file elettronici grafici (es. su CD) delle immagini; [redacted] stampa i file su rotoli di carta fotografica da poster tramite dieci plotter.

Per velocizzare la procedura, solitamente la stampa è fatta su rotoli lunghi (ad es. 50 metri), i quali sono posti in una calandra a caldo che incolla la plastificazione dalla parte dell'immagine stampata, con un biadesivo dall'altra parte (che servirà poi per incollare il foglio sul pannello di truciolare). I rotoli così realizzati sono tagliati a misura nei vari fogli (poster), che man mano sono prelevati dalle operatrici e posti su bancali. Tali fogli vengono poi prelevati da muletti e trasportati al reparto finitura.

Nel reparto finitura, i fogli stampati sono posti in un'altra calandra a caldo in cui, previa asportazione della protezione biadesiva, sono incollati sui pannelli di truciolare, che fungono da supporto.



A questo punto i pannelli sono pronti per la consegna oppure passano al reparto posa, a seconda della commessa.

Nel reparto posa sono stoccate le piastrelle inviate dalle aziende ceramiche.

La prima fase è il *picking*, cioè la scelta delle piastrelle da applicare sui pannelli, che viene fatta con l'ausilio di un carrellino. Le piastrelle scelte vengono portate vicino al pannello da preparare, quindi incollate a mano sul pannello stesso mediante una pistola al silicone o una pistola con colla a caldo. In base alla commessa, si incollano sui pannelli piastrelle singole oppure in numero maggiore, al fine di simulare la posa originale (es. pavimento).

Quindi, è possibile che le piastrelle "*laterali*" che arrivano sui bordi del pannello debbano essere rifinite ai bordi con le taglierine manuali.

Infine, i pannelli con le piastrelle incollate tornano nel reparto finitura ove sono stuccate le eventuali "fughe", poi si procede alla pulitura con detergenti specifici.

Infine i pannelli sono regettati e coperti con nylon termoretrabile, pronti per la consegna.

Tanto premesso in fatto, va notato che l'INAIL, rettificando la precedente classificazione, ha riclassificato l'azienda alle voci di tariffa 0550, 2231, 7281, 0722 e 0723; di tali voci è oggetto di contestazione la tariffa 0550 del D.M. 12.12.2000 (*Allestimento di stand e di scenografie per interni (per fiere, mostre, teatri, ecc.); allestimento di vetrine (compresi gli eventuali lavori d'officina).*)

Orbene, pur dando atto della difficoltà di inquadramento in una specifica voce di una serie di lavorazioni tanto peculiari quanto numerose e frammentarie, delle quali nessuna atto a caratterizzare nello specifico un prodotto finito (si va dallo stoccaggio, al taglio sia di legno truciolare che di piastrelle ceramiche che di fogli plastificati a mezzo di taglierine, all'incollaggio, alla stampa, alla pulizia con detergenti specifici, alla movimentazione dei pannelli stoccati in pallet tramite muletto), si deve notare che, in linea con quanto specificato nella circolare INAIL della Direzione Centrale Rischi del 28.6.2006 (doc. 16) si fa riferimento ad aziende che realizzano beni e servizi successivamente utilizzati da terzi ai fini pubblicitari, ed in particolare le attività di tipografia diretta alla stampa e riproduzione di manifesti pubblicitari o bozzetti (cat.2231), e quella di allestimento di stand pubblicitari e vetrine, ovvero di organizzazione di mostre e fiere con scopi pubblicitari (0550).



Per quanto riguarda in particolare la realizzazione dei pannelli a fini espositivi, nella nota della Direzione Centrale Rischi dell'Inail del 9.5.2003 (doc. 15) si prevede che tale attività sia classificata alla voce 0550, poiché le operazioni di movimentazione delle piastrelle costituiscono una fase operativa della lavorazione prevista nella voce stessa; e stesse considerazioni valgono avendo a mente le Istruzioni Tecniche delle Tariffe dei Premi del 2010 (doc. 18)., ove è specificato che nel sottogruppo 0550 confluiscono le aziende che effettuano l'allestimento di *stand*, di scenografie per interni (per fiere, mostre, teatri, ecc.), e di vetrine compresi gli eventuali lavori d'officina.

D'altra parte, la circostanza specificata dal legale rappresentante al Giudice nel corso del libero interrogatorio, per cui l'attività di taglio svolta in azienda avrebbe carattere del tutto marginale, è verosimile ma del tutto irrilevante nel caso in esame, atteso che il mutamento di classificazione non è stato dovuto alla preponderanza di questo tipo di lavorazione rispetto alle altre, ma dalla considerazione più generale ed antitetica rispetto a quanto affermato dal LR che nessuna delle attività svolte dall'azienda ha carattere preponderante sulle altre, ma ognuna concorre alla realizzazione del manufatto che ha caratteristiche e natura di pubblicità, e dunque può essere latamente ricompreso nella realizzazione di opere pubblicitarie.

A fronte della obiettiva difficoltà di giungere ad un pienamente convincente inquadramento tabellare, pare equo compensare integralmente tra le stesse le spese di lite.

PQM

1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

REGGIO EMILIA, 15 aprile 2015

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

